

lata, rischia di creare equivoci anziché consentire la realizzazione di un vero e proprio pluralismo informatico —:

non ritenga necessario emanare una nota integrativa alla direttiva che chiarisca in modo inequivocabile quanto sinora dichiarato dallo stesso Ministro. (3-03041)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:

GUERZONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella sede del commissariato della polizia di Stato di Mirandola è avvenuta nei giorni scorsi una grave lesione alle strutture dell'edificio con il crollo delle soffittature, dopo che si erano appena conclusi lunghi lavori di ristrutturazione dello stabile;

qualora si volesse continuare a rimanere nella sede attuale si renderebbero necessari investimenti ben più consistenti di quelli programmati, sia per mettere in sicurezza tutto lo stabile, sia per adeguarlo funzionalmente alle esigenze del servizio;

la costruzione di una sede nuova potrebbe dare risposta ad una esigenza di unificare le strutture presenti sul territorio, risolvendo la situazione precaria in cui si trovano gli uffici della polizia stradale presenti in quel territorio;

il comune di Mirandola si è dichiarato disponibile a cercare una soluzione per la individuazione dell'area su cui costruire la nuova sede e per cederla a titolo gratuito —:

se intenda affrontare il problema della sede del commissariato della polizia di Stato di Mirandola e quale decisione assumere in tempi rapidi. (5-02841)

Interrogazioni a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Gabriele Greco, appartenente al Movimento dei Disobbedienti, è stato fermato il 3 febbraio durante l'occupazione di alcune case sulla linea dell'alta velocità alle porte di Roma;

il 4 febbraio, dopo che il giudice monocratico del tribunale di Roma ha disposto la scarcerazione, ha dichiarato di aver subito dei maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine nello sede del commissariato Prenestino, quali pugni in testa, frustate con un asciugamano bagnato e di essere stato lasciato senza cibo né vestiti per una intera notte;

in seguito a tali dichiarazioni il giovane è stato denunciato per diffamazione dalla Digos della Questura di Roma;

ad opinione dell'interrogante quanto è avvenuto, stando alle dichiarazioni di Greco, è gravissimo e tale episodio merita l'apertura di un'inchiesta da parte dei vertici della Polizia, in quanto questure e commissariati non sono zone franche dove è possibile attuare la sospensione dei diritti —:

se non ritenga doveroso intervenire per fare luce sulle gravi dichiarazioni riguardo ai presunti maltrattamenti che avrebbe subito in prigione da parte della Polizia. (4-08829)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con nota inviata il 9 dicembre scorso per competenza alla Questura e all'Ispettorato del Lavoro di Bologna e per conoscenza al Ministro dell'Interno, al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al Capo della Polizia, al Direttore Generale delle attività ispettive del Ministero del Lavoro e al Prefetto di Bologna, il Sindacato Autonomo Vigilanza Privata (SAVIP) ha denunciato che l'Istituto di Vigilanza privata Coopservice di Bologna, mediante una so-

cietà collegata denominata Keepservice, starebbe compiendo atti di concorrenza sleale verso altri Istituti di vigilanza privata;

tale concorrenza sleale consisterebbe nell'utilizzare promiscuamente, su determinati servizi, Guardie giurate e elementi assunti secondo discutibili «contratti di portierato», considerando che i compiti affidati agli operatori sono i medesimi e, addirittura, la vigilanza e custodia dei beni è realizzata mediante comuni radiocollegamenti;

altrettanto stupefacente è la posizione di quei «portieri» della società del gruppo Coopservice costretti a svolgere le funzioni tipiche delle Guardie giurate, con custodia dei beni presso cantieri ed ispezione dei mezzi in entrata ed in uscita, mentre le guardie giurate, per il timore di perdere il posto di lavoro, sono costrette ad accettare il «passaggio» alla Keepservice, accettando così un lavoro del tutto simile a quello precedentemente svolto ma per salari inferiori;

la società di vigilanza privata Coopservice — Servizi di Fiducia — di Bologna e una delle società a questo collegata, la Keepservice, per soddisfare i livelli di prestazione dei servizi appaltati, e, conseguentemente secondo l'interrogante per supplire alle carenze nei settori di loro competenza, utilizzerebbero, di comune accordo, in maniera impropria, il personale alle loro dipendenze, autorizzando uno scambio di mansioni, addirittura sul posto di lavoro, tra Guardie Particolari Giurate e addetti al portierato —:

se il Governo non intenda avviare controlli sulla Coopservice e le aziende collegate per accertare la regolarità della loro condotta nei confronti dei «lavoratori-soci»;

se il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia mai disposto ed effettuato attività di vigilanza sulla cooperativa Coopservice, al fine di stabilire il pieno rispetto delle normative a tutela dei lavoratori e dei soci;

se e quando siano stati effettuati, anche in epoca successiva alla denuncia del SAVIP, controlli tendenti ad accertare quale sia la reale attività della società Keepservice di Bologna ed, in particolare, per verificare se la medesima espliciti abusivamente l'attività riservata per legge agli Istituti di vigilanza privata;

quanti controlli, complessivamente, siano stati disposti dalla Questura e dal competente Ispettorato del Lavoro di Bologna sulle attività degli Istituti di vigilanza privati e quanti sulle semplici Guardie giurate operanti, facendo conoscere, altresì, il numero complessivo degli Istituti di vigilanza privata operanti nella provincia di Bologna e delle Guardie giurate dipendenti;

di quanti addetti possa continuativamente avvalersi per i controlli amministrativi la Questura di Bologna e l'Ispettorato della stessa città e se tale numero sia ritenuto congruo dal Governo;

quali iniziative intendano intraprendere nei confronti delle società in parola, nel caso in cui sia illegittimo il ricorso agli addetti al portierato per attività di sorveglianza in settori che sono di competenza specifica della vigilanza armata.

(4-08832)

CENNAMO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il rispetto della normativa in materia di affidamento dei servizi da parte degli enti locali è condizione essenziale per salvaguardare il livello delle prestazioni erogate alla cittadinanza, per garantire la tutela della concorrenza e per evitare scambi di favori illeciti tra i poteri pubblici locali e determinati soggetti economici;

nel caso specifico, l'amministrazione comunale di Camposano (Napoli), nel dicembre 2002, ha affidato in via diretta alla I.A.P. s.r.l. i servizi di accertamento e di riscossione di tutte le entrate tributarie ed extratributarie del comune;

tale affidamento, ad avviso dell'interrogante, è in palese contrasto con la normativa sugli appalti pubblici di servizi disciplinata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, che recepisce le direttive comunitarie in materia;

in particolare, nel caso specifico, non ricorre nessuno dei presupposti che, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, giustificano l'aggiudicazione di un servizio mediante trattativa privata;

l'affidamento in questione non può neppure ritenersi un'estensione dell'appalto per la riscossione di alcune entrate minori del comune di Camposano, affidato alla medesima società nell'agosto 2002, dal momento che, tra l'altro, la possibilità di estensione del servizio non era prevista nel capitolato di appalto —:

se intende adottare iniziative normative per impedire il verificarsi di situazioni analoghe e per assicurare la correttezza nell'assegnazione degli appalti da parte degli enti locali e, in generale, delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa posta a salvaguardia della trasparenza e a tutela della concorrenza;

se non ritenga che nel caso specifico sopra illustrato il comportamento del sindaco e della giunta comunale non configuri, ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una grave e persistente violazione di legge, che richiede il ricorso ai poteri del Ministro dell'interno di sospensione e rimozione degli amministratori coinvolti. (4-08837)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 6 febbraio 2004 i quindici dipendenti della filiale della città di Catania

della « Rasimelli e Coletti » di Perugia, azienda di trasporto e logistica merci, che non percepiscono lo stipendio da quattro mesi e che temono il licenziamento, hanno indetto una giornata di sciopero per sensibilizzare le istituzioni locali e nazionali —:

se non ritenga opportuno intervenire, presso i soggetti interessati, al fine di tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori coinvolti, e adoperarsi affinché ai lavoratori in questione vengano corrisposti i salari arretrati e vengano altresì date opportune e certe garanzie sul loro futuro occupazionale, in un'area già purtroppo interessata da altre e gravi crisi. (4-08820)

STUCCHI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha previsto che chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della medesima legge, abbia occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, poteva denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal medesimo articolo, a proprie spese;

il comma 6 del medesimo articolo 33 citato ha previsto, altresì, che i datori di lavoro che hanno inoltrato la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi del comma 1 indicato non sono punibili in particolare per le violazioni delle norme relative al lavoro compiute,